

**COMITATO CONSULTIVO
SULLA CONDOTTA DEI DEPUTATI
RELAZIONE ANNUALE 2017**

PREMESSA

A norma dell'articolo 7, paragrafo 6, del codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi (allegato I del regolamento del Parlamento europeo), il comitato consultivo sulla condotta dei deputati pubblica una relazione annuale sulla sua attività.

La relazione annuale sull'attività del comitato consultivo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 è stata approvata dal comitato il 22 febbraio 2018.

Indice

1. Contesto

2. Il comitato consultivo sulla condotta dei deputati

2.1 Composizione

2.2 Presidenza

2.3 Riunioni nel 2017

2.4 Missione

2.5 Attività svolta durante l'anno

3. Attività relative al codice di condotta

3.1 Procedura di controllo delle dichiarazioni degli interessi finanziari dei deputati

3.2 Presentazione e aggiornamento delle dichiarazioni degli interessi finanziari dei deputati

3.3 Nuova presentazione e aggiornamento delle dichiarazioni degli interessi finanziari dei deputati a seguito della revisione del regolamento

4. Amministrazione

Sintesi

La presente relazione copre le attività del comitato consultivo sulla condotta dei deputati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017.

L'anno in parola ha registrato un calo del numero di questioni che il Comitato ha dovuto trattare. Il comitato è stato invitato ad esaminare quattro casi di possibili violazioni del codice di condotta che interessavano un totale di sei deputati, rispetto agli otto casi che interessarono 11 deputati nel 2016.

Durante l'anno il comitato consultivo ha ricevuto due richieste da parte di deputati interessati che ne chiedevano gli orientamenti in merito all'interpretazione e all'attuazione delle disposizioni del codice di condotta. In entrambe le occasioni il comitato ha dato il proprio parere a titolo confidenziale ed entro il termine previsto dal codice di condotta.

Come negli anni precedenti, il comitato consultivo ha cercato di fornire un servizio ottimale ai deputati, garantendo che le disposizioni del codice fossero scrupolosamente rispettate e, allo stesso tempo, contenendo al massimo l'onere amministrativo.

Inoltre, il servizio amministrativo competente (l'Unità Amministrazione dei deputati in seno alla DG Presidenza, che fornisce i servizi di segreteria per il comitato consultivo) ha continuato a svolgere un controllo generale di plausibilità su tutte le dichiarazioni degli interessi finanziari presentate dai deputati nel corso dell'anno, conformemente all'articolo 9 delle misure di attuazione del codice di condotta.

Un totale di 31 nuove dichiarazioni sono state presentate da deputati entranti nel corso dell'anno.

Nel quadro della revisione generale del regolamento risalente al 13 dicembre 2016, il Parlamento ha deciso che i deputati adeguassero la propria dichiarazione di interessi finanziari onde riflettere le modifiche apportate all'articolo 4 del codice di condotta al più tardi sei mesi dopo la data di entrata in vigore di tali modifiche, ossia entro il 16 luglio 2017. L'8 marzo 2017 l'Ufficio di presidenza ha inviato una comunicazione a tutti i deputati per informarli dell'obbligo di presentare nuovamente la propria dichiarazione e di trasmettergli il modulo rivisto. Scaduto tale termine, il comitato consultivo ha inviato solleciti amministrativi riguardo a tale obbligo. Dopodiché, il 14 settembre 2017 il Presidente ha inviato una lettera di sollecito ai deputati che non avevano ancora presentato una dichiarazione rivista, invitandoli a farlo entro e non oltre il 6 ottobre 2017. Di conseguenza, entro la fine del 2017, solo 24 deputati non avevano soddisfatto l'obbligo di ripresentare la propria dichiarazione di interessi finanziari nel contesto di tale esercizio di revisione.

1 CONTESTO

Il codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi (in appresso "il codice di condotta") è entrato in vigore il 1° gennaio 2012.

Il codice di condotta sancisce una serie di principi generali di condotta che i deputati devono osservare, nell'esercizio del loro mandato, quali condotta disinteressata, integrità, trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità e tutela del buon nome del Parlamento. Il codice di condotta impone ai deputati di agire unicamente nell'interesse generale e di non cercare di ottenere alcun vantaggio finanziario o altre gratifiche nell'esercizio delle loro funzioni.

Per la prima volta, il codice di condotta ha fornito una definizione esplicita di conflitto di interessi, definendo i passi che i deputati devono compiere qualora constatino di avere un conflitto di interesse, sia esso reale o potenziale (vale a dire percepito come tale dal pubblico o che possa portare a un conflitto di interessi effettivo).

Il codice di condotta ha inoltre stabilito restrizioni riguardo alle circostanze in cui gli ex deputati hanno il diritto di esercitare attività di lobbying o di rappresentanza.

La cosa più importante è che il codice di condotta ha introdotto una dettagliata dichiarazione degli interessi finanziari che tutti i deputati, sotto la propria responsabilità personale, devono trasmettere, entro la fine della prima tornata successiva alle elezioni del Parlamento europeo o, in corso di legislatura, entro 30 giorni dall'inizio del loro mandato al Parlamento europeo. I deputati sono inoltre tenuti a notificare al Presidente gli eventuali cambiamenti della loro situazione personale che incidano sulla loro dichiarazione.

Gli obblighi di comunicazione dei deputati sono stati estesi con le misure di attuazione del codice di condotta, che sono entrate in vigore il 1° luglio 2013. Ai sensi delle disposizioni di queste ultime, i deputati sono tenuti a dichiarare prontamente la loro partecipazione agli eventi per i quali le loro spese di viaggio, alloggio o soggiorno sono state rimborsate o pagate direttamente da terzi. Inoltre, essi sono tenuti a notificare e consegnare all'amministrazione tutti i doni ricevuti allorché rappresentano il Parlamento in veste ufficiale.

Tutti questi obblighi di comunicazione rispecchiano il forte impegno del Parlamento a favore della trasparenza. Ogni dichiarazione di interessi finanziari e la dichiarazione di partecipazione a eventi organizzati da terzi nonché il registro dei doni ufficiali sono direttamente accessibili sul sito web pubblico del Parlamento.

Il codice di condotta prevede inoltre un meccanismo per il rispetto delle sue disposizioni. Il deputato che commetta una violazione del codice di condotta o delle relative misure di attuazione è passibile di sanzione inflitta, in ultima istanza, dal Presidente dopo aver preso in considerazione la raccomandazione del comitato consultivo. Tale sanzione è comunicata in Aula e, a fini di trasparenza, pubblicata sul sito web del Parlamento.

Nel quadro della revisione generale del regolamento del Parlamento europeo del dicembre 2016, sono state altresì apportate alcune modifiche al codice di condotta che costituisce l'allegato I del regolamento. Le principali modifiche sono le seguenti:

- Nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati non sono più autorizzati a impegnarsi a titolo professionale in attività di lobbying remunerate, direttamente connesse al processo decisionale dell'Unione europea.
- Una serie di modifiche sono state apportate alla dichiarazione di interessi finanziari del deputato e nel corrispondente modulo di presentazione delle dichiarazioni, adottati dall'Ufficio di presidenza, in particolare:
 - I deputati devono presentare una dichiarazione rivista entro la fine del mese successivo a qualsiasi modifica che si verifichi (e non entro 30 giorni, come in precedenza).
 - È stata introdotta una nuova categoria di reddito tra 1 e 499 EUR.
 - Quando è indicata la categoria di reddito più elevata (oltre 10 000 EUR al mese), i deputati devono altresì indicare la decina di migliaia più prossima.
 - Per le partecipazioni in società o partenariati, vi è ormai la possibilità di indicarle come "non retribuite";

In sede di adozione della modifica del regolamento, il Parlamento ha deciso che i deputati adeguassero la loro dichiarazione di interessi finanziari al più tardi sei mesi dopo la data di entrata in vigore di tali modifiche. Ciò significa che tutti i deputati hanno dovuto ripresentare la loro dichiarazione entro e non oltre il 16 luglio, anche in assenza di modifiche, utilizzando il modulo di dichiarazione rivisto, approvato dall'Ufficio di presidenza (cfr. punto 3.3 della presente relazione).

2 IL COMITATO CONSULTIVO SULLA CONDOTTA DEI DEPUTATI

2.1 Composizione

Il comitato consultivo sulla condotta dei deputati (di seguito "il comitato consultivo") è stato istituito dall'articolo 7, paragrafo 1, del codice di condotta.

A norma dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3 del codice di condotta, all'inizio del suo mandato, il Presidente designa cinque membri permanenti tra i membri della commissione per gli affari costituzionali e della commissione giuridica, tenendo conto della loro esperienza e dell'equilibrio politico.

I membri permanenti che componevano il comitato consultivo nella prima metà dell'attuale legislatura e che sono stati nuovamente designati dal Presidente il 5 aprile 2017 per un successivo mandato di due anni e mezzo, sono gli onn.:

- Danuta Maria HÜBNER (PPE, Polonia);
- Mady DELVAUX (S&D, Lussemburgo);
- Sajjad KARIM (ECR, Regno Unito);
- Jean-Marie CAVADA (ALDE, Francia);
- Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Repubblica ceca).

All'inizio del suo mandato, il Presidente designa inoltre un membro di riserva per ciascun gruppo politico non rappresentato tra i membri permanenti del comitato consultivo.

I membri di riserva del comitato che hanno operato nel comitato sin dall'inizio dell'attuale legislatura e che sono stati nuovamente designati dal Presidente il 5 aprile 2017 sono gli onn.:

- Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Finlandia);
- Laura FERRARA (EFDD, Italia);
- Gerolf ANNEMANS (ENL, Belgio).

2.2 Presidenza

In conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del codice di condotta, la presidenza del comitato consultivo è esercitata a turno da ciascuno dei suoi membri per un semestre. L'articolo 3 del regolamento del Comitato precisa inoltre che, in linea di

principio, il turno segue, in ordine decrescente, le dimensioni dei gruppi politici cui appartengono i membri del comitato.

Nel corso del 2017, i seguenti membri del comitato consultivo hanno ricoperto la carica di presidente: l'on. HÜBNER da aprile a settembre e l'on. DELVAUX da ottobre a dicembre 2017. Il mandato di quest'ultima scadrà nel marzo 2018.

2.3 Riunioni nel 2017

Nel 2017 il comitato consultivo si è riunito sette volte.

Calendario delle riunioni del comitato consultivo nel 2017

Martedì 25 aprile (riunione costitutiva)
Martedì 30 maggio¹
Martedì 20 giugno
Martedì 11 luglio²
Martedì 26 settembre
Martedì 10 ottobre
Martedì 7 novembre
Martedì 21 novembre³ (riunione straordinaria)
Giovedì 7 Dicembre⁴

2.4 Missione

La missione del comitato consultivo è duplice:

- In primo luogo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, del codice di condotta, su richiesta di un deputato, il comitato consultivo fornisce ai deputati, a titolo confidenziale e entro trenta giorni di calendario, orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del codice di condotta. Il deputato in questione ha il diritto di fare riferimento a detti orientamenti.
- In secondo luogo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del codice di condotta, su richiesta del Presidente, il comitato consultivo esamina i presunti casi di violazione del codice di condotta e consiglia il Presidente circa le eventuali misure da adottare.

¹ La riunione è stata annullata.

² La riunione è stata annullata.

³ Una riunione straordinaria si è tenuta il 21 novembre.

⁴ Per motivi organizzativi, la riunione inizialmente prevista per il 5 dicembre è stata rinviata al 7 dicembre.

L'articolo 8 del codice di condotta definisce più dettagliatamente la procedura da seguire in caso di eventuali violazioni del codice di condotta. In particolare, qualora vi sia motivo di ritenere che un deputato possa avere violato il codice di condotta, tranne in casi manifestamente vessatori, il Presidente sottopone la questione al comitato consultivo. Il comitato consultivo esamina quindi le circostanze della presunta violazione e può ascoltare il deputato in questione. Sulla base delle sue conclusioni, esso formula una raccomandazione al Presidente in merito a un'eventuale decisione. Se, tenuto conto della raccomandazione del comitato consultivo, il Presidente constata che il deputato in questione ha effettivamente violato il codice di condotta, egli adotta, dopo aver ascoltato il deputato in questione, una decisione motivata con cui stabilisce una sanzione che viene poi pubblicata sul sito web del Parlamento.

2.5 Attività svolta durante l'anno

2.5.1 Possibili violazioni del codice di condotta

Nel corso del 2017, il Presidente ha deferito al comitato consultivo quattro questioni concernenti possibili violazioni del codice di condotta (rispetto alle otto dell'anno precedente). Esse riguardavano un totale di sei deputati.

Uno di questi deferimenti riguardava tre deputati recatisi in un paese terzo che, al ritorno, avevano omesso di presentare entro il termine previsto dal codice di condotta una dichiarazione di partecipazione sulla base di un invito a eventi organizzati da terzi. Tale dichiarazione era richiesta a norma dell'articolo 6 delle misure di attuazione del codice di condotta, poiché le spese di viaggio, alloggio o soggiorno erano state rimborsate dalle autorità di paesi terzi. Tuttavia, in risposta alla lettera del presidente in carica che chiedeva chiarimenti in merito al loro viaggio, tutti e tre hanno presentato una dichiarazione di partecipazione, debitamente compilata a norma del capitolo 2 delle misure di attuazione. Il comitato consultivo ha quindi raccomandato al Presidente di concludere che la mancata presentazione da parte dei deputati della dichiarazione di partecipazione a tempo debito costituiva una violazione del codice di condotta ma che, vista la tempestiva presentazione di dichiarazioni adeguate, non era necessario un ulteriore intervento.

Un altro deferimento riguardava un deputato che si era recato a una conferenza organizzata in un territorio al di fuori dell'UE, la cui annessione da parte di una potenza straniera non è riconosciuta dalla comunità internazionale, e che aveva omesso di presentare una dichiarazione di partecipazione a eventi organizzati da terzi. In risposta alla lettera del presidente in carica, il deputato ha spiegato di aver partecipato alla conferenza a titolo privato e di avere sostenuto tutte le spese del viaggio. Poiché in tali circostanze non era tenuto a presentare una dichiarazione di viaggio a norma del capitolo 2 delle misure di attuazione del codice di condotta, il comitato consultivo ha raccomandato al Presidente di concludere che il deputato interessato non aveva violato il codice di condotta.

In un'altra questione deferita al comitato consultivo, il deputato interessato, nonostante la sua elezione a deputato al parlamento regionale di uno Stato membro dell'UE nel corso del suo mandato di deputato al Parlamento europeo, ha omesso di rivedere, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del codice di condotta, la dichiarazione di

interessi finanziari entro il termine previsto, comunicando la retribuzione che percepiva per l'esercizio di altro mandato parlamentare di cui alla sezione (B) della sua DIF. In risposta alla lettera del presidente in carica del comitato che lo invitava a ovviare alla sua omissione, il deputato interessato ha presentato la sua versione rivista della dichiarazione di interessi finanziari opportunamente aggiornata con l'indicazione, nella sezione (B), del mandato esercitato in seno al parlamento regionale, compreso l'importo della retribuzione mensile. Alla luce di quanto precede, il comitato consultivo ha raccomandato al Presidente di concludere che, sebbene il fatto che il deputato non avesse presentato a tempo debito una versione rivista della sua dichiarazione di interessi finanziari costituisca una violazione del codice di condotta, in seguito alla presentazione tardiva della sua dichiarazione aggiornata non è necessario un ulteriore intervento.

Infine, il Presidente ha deferito al comitato consultivo un caso riguardante il mancato rispetto da parte di un deputato dell'obbligo di comunicazione in merito ad alcune attività non retribuite. Il Presidente ha invitato il comitato a trasmettergli le sue conclusioni previo esame globale delle circostanze nonché le sue raccomandazioni sull'opportuno seguito. Dopo aver sentito il deputato interessato, il comitato consultivo ha concluso, nella sua raccomandazione al Presidente, che la violazione iniziale del codice di condotta da parte del deputato è stata rettificata dalla successiva presentazione di una versione rivista della dichiarazione di interessi finanziari e che, nonostante il suo improvvido comportamento, la situazione in cui era implicato non costituiva una violazione dell'articolo 1 del codice di condotta.

2.5.2 Orientamenti sull'interpretazione e l'applicazione del codice di condotta

Nel 2017, il comitato consultivo ha ricevuto, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, due richieste formali di orientamenti sull'interpretazione e l'applicazione del codice di condotta.

Nel primo caso, il deputato in questione ha chiesto orientamenti su un'eventuale esenzione dall'obbligo di comunicazione previsto dal codice di condotta in forza di un obbligo contrattuale di riservatezza privato attinente a determinate posizioni ricoperte in precedenza. Poco dopo aver avviato l'esame della questione chiedendo ulteriori chiarimenti al deputato, il comitato consultivo ha ricevuto notifica del ritiro della richiesta da parte del deputato e ha concluso che la questione non necessitava di ulteriore seguito. Il ritiro era dovuto al fatto che le attività in questione risalivano a un periodo precedente i tre anni prima dell'inizio del suo mandato nella legislatura in corso e, pertanto, non erano soggette ad alcun obbligo di comunicazione ai sensi del codice di condotta.

Ciò nondimeno, il comitato consultivo ha esaminato la specifica questione di un obbligo contrattuale esistente di riservatezza attinente al pagamento versato a un deputato da parte di terzi con cui abbia un rapporto contrattuale rispetto agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del codice di condotta e ha ritenuto che la questione meritasse l'attenzione del Presidente ed eventualmente dell'Ufficio di presidenza. Il presidente in carica ha quindi inviato al Presidente una lettera illustrandogli la questione, eventualmente al fine di una riflessione e di uno scambio di opinioni sull'opportunità che il codice di condotta affronti, mediante un'opportuna modifica o per via interpretativa, affrontare le modalità di trattamento delle clausole contrattuali di riservatezza che possano costituire un ostacolo al pieno rispetto degli

obblighi di dichiarazione previsti dal codice di condotta per quanto riguarda la dichiarazione degli interessi finanziari.

Il secondo caso riguardava la richiesta di orientamenti in merito ai tipi di attività non retribuite che devono essere indicate nella dichiarazione di interessi finanziari. In attesa degli orientamenti del comitato, il deputato interessato ha proceduto a rivedere la sua dichiarazione di interessi finanziari dichiarando varie attività non retribuite.

Inoltre, nel corso dell'anno la Segreteria, sulla base della sua prassi consolidata, ha continuato a rispondere alle richieste presentate da deputati o dai loro assistenti parlamentari, al fine di aiutarli ad applicare correttamente le disposizioni del codice e le relative misure di attuazione.

3 ATTIVITÀ RELATIVE AL CODICE DI CONDOTTA

3.1 Procedura di controllo delle dichiarazioni degli interessi finanziari dei deputati

L'articolo 9 delle misure di attuazione del codice di condotta stabilisce le norme di una procedura di controllo applicata dal servizio competente per quanto riguarda le dichiarazioni degli interessi finanziari dei deputati.

A norma dell'articolo 4 del codice di condotta, i deputati trasmettono al Presidente sotto la propria responsabilità personale una dichiarazione contenente informazioni fornite in modo preciso. Tuttavia, qualora vi sia motivo di ritenere che una dichiarazione contenga informazioni manifestamente erranee, inattendibili, illeggibili o incomprensibili, l'unità Amministrazione dei deputati presso la DG Presidenza, a nome del Presidente, procede a un controllo di plausibilità generale a fini di chiarificazione. Il deputato in questione dispone di un termine ragionevole per reagire confermando o rettificando i dati contenuti nella dichiarazione. Nel caso in cui i chiarimenti forniti siano considerati insufficienti e quindi il controllo non risolva la questione, il Presidente decide in merito alla procedura da seguire.

Nel corso dell'anno, la procedura di controllo si applica altresì alle nuove dichiarazioni di deputati entranti che assumono il mandato parlamentare nel corso della legislatura nonché alle versioni modificate delle dichiarazioni esistenti. Inoltre, nel corso dell'esercizio di revisione in virtù del quale tutti i deputati hanno dovuto ripresentare la loro dichiarazione di interessi finanziari sul modulo riveduto adottato dall'Ufficio di presidenza in seguito alla modifica del codice di condotta, tutte le dichiarazioni riviste sono state sottoposte a un controllo di plausibilità generale.

3.2 Presentazione e aggiornamento delle dichiarazioni degli interessi finanziari dei deputati

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del codice di condotta, un nuovo deputato che inizi il suo mandato al Parlamento nel corso della legislatura è tenuto personalmente a presentare una dichiarazione dettagliata dei propri interessi finanziari entro 30 giorni dall'inizio del mandato. Nel 2017 solo 3 dei 31 deputati entranti hanno trasmesso le rispettive dichiarazioni di interessi finanziari entro tale termine.

Inoltre, l'articolo 4, paragrafo 1, prevede che il deputato dichiari qualunque modifica che influisca sulla sua dichiarazione entro la fine del mese successivo al momento in cui si è verificata la modifica. In virtù di tale obbligo e di quello legato all'esercizio di revisione derivante dalle modifiche apportate al codice di condotta e al modulo della dichiarazione di interessi finanziari nel quadro della revisione generale del regolamento del Parlamento, nel corso dell'anno sono state presentate al Presidente 804 dichiarazioni aggiornate.

3.3 Nuova presentazione e aggiornamento delle dichiarazioni degli interessi finanziari dei deputati a seguito della revisione del regolamento

Come indicato nella sezione 1 della presente relazione, a seguito della modifica di talune disposizioni del codice di condotta apportata nel quadro dell'ultima revisione del regolamento del Parlamento europeo del dicembre 2016, i deputati sono stati tenuti a ripresentare la loro dichiarazione di interessi finanziari, anche in assenza di modifiche, al più tardi sei mesi dopo la data di entrata in vigore di queste modifiche, vale a dire entro il 16 luglio 2017, utilizzando un modulo di dichiarazione rivisto adottato dall'Ufficio di presidenza.

L'8 marzo 2017 l'Ufficio di presidenza ha inviato una comunicazione a tutti i deputati per informarli di tale obbligo e trasmettere loro il modulo rivisto. Scaduto tale termine, il comitato consultivo ha inviato solleciti amministrativi riguardo a tale obbligo. In seguito a ciò, il 14 settembre 2017 il Presidente ha inviato una lettera di sollecito ai deputati che non avevano ancora presentato una dichiarazione rivista, invitandoli a farlo entro e non oltre il 6 ottobre 2017.

Va ricordato che, a norma del paragrafo 9 della decisione del Parlamento del 13 dicembre 2016 sulla revisione generale del regolamento del Parlamento, le dichiarazioni di interessi finanziari dei deputati che non hanno presentato la propria versione rivista non sono più valide dal 16 luglio 2017. I deputati che non sono in possesso di una dichiarazione valida di interessi finanziari non possono però essere eletti a una carica in seno al Parlamento o a uno dei suoi organi, né essere designati in qualità di relatori o partecipare a una delegazione ufficiale o a negoziati interistituzionali a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 del codice di condotta.

Il comitato consultivo ritiene che gli standard stabiliti dal Parlamento per la trasparenza degli interessi finanziari debbano essere mantenuti e, di conseguenza, i deputati che non abbiano rispettato l'obbligo di aggiornare la propria dichiarazione sono invitati a farlo senza indugio. Considerata l'importanza del problema, il comitato consultivo ha portato la questione all'attenzione del Presidente, raccomandandogli nel contempo di prendere in considerazione le misure che potrebbero essere adottate nei confronti dei deputati interessati.

4 AMMINISTRAZIONE

L'Unità Amministrazione dei deputati in seno alla DG Presidenza funge da segreteria del comitato consultivo ed è stata designata dal Segretario generale in quanto servizio competente ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 9 delle misure di attuazione del codice di condotta. Essa può essere contattata per mail al seguente indirizzo:

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

Parlamento europeo
Segreteria del comitato consultivo sulla condotta dei deputati
60, rue Wiertz
PHS 07B022
B-1047 Bruxelles
Belgio